



POLIZIA LOCALE

COD 797

Massimo legge.....

IL CODICE DELLA STRADA



Massimo Nicoletti

<https://www.facebook.com/simonechiarelli.pagina>

Simone Chiarelli



Articolo 193

Nuovo Codice della Strada

Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992

**“Obbligo dell’assicurazione
di responsabilità civile”**



“Dati statistici e titoli di giornali sull’argomento”



15 minuti su



prima MILANO OVEST

I DATI DEL PRIMO QUADRIMESTRE

Nel 2023 in aumento le auto circolanti senza assicurazione

Numero contenuto, in termini assoluti, ma fenomeno da tenere sott'occhio è quello delle assicurazioni false



≡ **TODAY** Economia



Redazione

16 dicembre 2022 18:45



RC AUTO

Più di 2 milioni e mezzo di automobilisti guidano senza assicurazione



Simone Chiarelli - Massimo Nicoletti



15 minuti su

“Prove concorsuali”



Simone Chiarelli - Massimo Nicoletti



PROVA N.1 (prova estratta)

Durante un servizio di polizia stradale fermate un motociclo ed accertate che il veicolo è privo di copertura assicurativa.

Il candidato precisi la norma violata e gli atti da redigere.

In particolare il candidato rediga il verbale di sequestro e affidamento in custodia.

CATEGORIA C - PROVA 2 – BUSTA B) - ESTRATTA

DURANTE UN POSTO DI CONTROLLO IN PONSACCO, VIA VALDERA PER PONTEDERA, VIENE INTIMATO L'ALT AD UNA AUTOVETTUTA FIAT 500 TARGATA: AA000AA, LA QUALE RISULTA NON COPERTA DA POLIZZA R.C. AUTO IN QUANTO SCADUTA DA OLTRE UN MESE.

IL CANDIDATO DOPO AVER ILLUSTRATO LA DISCIPLINA DELLA FATTISPECIE ED AVER INDICATO GLI ATTI DA REDIGERE NE SVOLGA ALMENO UNO.



16	Il fondo di garanzia per le vittime della strada prevede il risarcimento dei danni arrecati alle persone a veicoli...
A	Coperti da assicurazione
B	Non coperti da assicurazione
C	Coperti da assicurazione e solo in alcuni casi tassativi non coperti da assicurazione

IN SERVIZIO DI PATTUGLIA, A SEGUITO DI UN CONTROLLO DI UN VEICOLO, ACCERTATE CHE IL CONDUCENTE DEL MEDESIMO, CIRCOLA SPROVVISTO DI COPERTURA ASSICURATIVA PERCHE' SCADUTA DA TRE MESI. REDIGA IL CANDIDATO GLI ATTI CONSEGUENTI.

- 1) L'art. 193 del codice della strada disciplina l'obbligo della copertura assicurativa dei veicoli a motore. Descrivere la normativa e le sanzioni previste per l'inosservanza.



15 minuti su

“Lettura dell’articolo”



Simone Chiarelli - Massimo Nicoletti



1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.

2. Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 866,00 a € 3.464,00. (Pagamento entro 5 gg. € 606,20).** Nei casi indicati dal comma 2-bis, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata. **da € 1.732,00 a € 6.928,00 (in questo caso il pagamento in misura ridotta non è consentito) (punti da decurtare 5)**

2-bis. (*) Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 2 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi, ai sensi del titolo VI, capo I, sezione II. In tali casi, in deroga a quanto previsto dal comma 4, quando è stato effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202 e corrisposto il premio di assicurazione per almeno sei mesi, il veicolo con il quale è stata



Decreto Legislativo 209/2005 - Codice delle assicurazioni private

Art. 122 DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI (Veicoli a motore)

1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile e dall'articolo 91, comma 2, del codice della strada. Il regolamento, adottato dal Ministro dello sviluppo economico⁵⁷³, su proposta dell'IVASS, individua la tipologia di veicoli esclusi dall'obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.
2. L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.
3. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma 1, lettera d), a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. In deroga all'articolo 1896, primo comma, secondo periodo, del codice civile l'assicurato ha diritto al rimborso del rateo di premio, relativo al residuo periodo di assicurazione, al netto dell'imposta pagata e del contributo previsto dall'articolo 334.
4. L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente.



commessa la violazione non è immediatamente restituito ma è sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per quarantacinque giorni, (art. 214) secondo le disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, decorrenti dal giorno del pagamento della sanzione prevista. La restituzione del veicolo è in ogni caso subordinata al pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia sostenute per il sequestro del veicolo e per il successivo fermo, se ricorrenti, limitatamente al caso in cui il conducente coincide con il proprietario del veicolo.

(*) Comma introdotto decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con legge 17.12.2018 n. 136.

3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta alla metà (*) € 433,00 (Pagamento entro 5 gg. € 303,10) quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta alla metà (*) € 433,00 (Pagamento entro 5 gg. € 303,10) quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l'interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo della sanzione minima edittale previsto dal comma



2. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l'organo accertatore restituisce la cauzione decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria. (*) parole sostituite dal decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con legge 17.12.2018 n. 136.

4. Si applica l'articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall'organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non e' stato proposto ricorso e non e' avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo e' confiscato ai sensi dell'articolo 213.



Legge 24 novembre 1981 - Modifiche al sistema penale (G.U. 329 del 30/11/1981)

Art. 13.

(Atti di accertamento)

Al comma 3 viene indicato:

E' sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dalla assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.



4-bis. Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell'articolo 240 del codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi di cui al precedente periodo è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Si applicano le disposizioni dell'articolo 213 del presente codice. (in questo caso il pagamento in misura ridotta non è consentito)

4-ter. L'accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell'articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1.



4-quater. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 4-ter, risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 180, comma 8.

4-quinquies. La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature di cui al comma 4-ter, costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada.



15 minuti su

“Analisi dell’articolo”



Simone Chiarelli - Massimo Nicoletti



Incipit della norma: obbligo per tutti i veicoli a motore di circolare con una copertura assicurativa sulla responsabilità civile stipulata con una compagnia assicurativa abilitata sul territorio italiano.

1° CASO: Chiunque circola (dunque qualsiasi veicolo a motore) senza una copertura assicurativa è sanzionato pecuniariamente con un importo che va da un minimo edittale di € 866,00 al massimo di € 3.464,00. E' possibile applicare lo sconto del 30% se la sanzione viene pagata entro 5 giorni (di calendario) in quel caso l'importo sarà di € 606,20.

Alla sanzione principale pecuniaria si applica anche la sanzione accessoria del sequestro cautelare, ai sensi art. 13 legge 689/81 con le modalità dell'articolo 213 cds, finalizzato alla confisca.

Inoltre al conducente verranno decurtati, ai sensi art. 126 bis cds, 5 punti sulla patente.



2° CASO: Qualora lo stesso soggetto, nell'arco di due anni, le siano state contestate due violazioni per la circolazione senza copertura assicurativa, oltre alla procedura descritta nel 1° caso, al momento del dissequestro del veicolo (per cui oltre al pagamento della sanzione pecuniaria, alla stipula/rinnovo di una copertura assicurativa per minimo 6 mesi) verrà applicato al veicolo un fermo amministrativo ai sensi art. 214 cds per un periodo di 45 giorni. All'autore delle due violazioni verrà applicata anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per un periodo da uno a due mesi.

3° CASO: Nel caso l'accertamento sia stato contestato dal 16° al 31° giorno dalla scadenza effettiva della polizza, la sanzione principale pecuniaria viene ridotta alla metà per cui l'importo sarà di €.433,00 (pagamento entro 5 giorni €.303,10).



4° CASO: Qualora il trasgressore/obbligato in solido esprima all'organo accertatore, entro 30 giorni dalla contestazione la volontà di rottamare il veicolo, lo stesso viene messo a disposizione per le necessarie operazioni previo pagamento come cauzione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista. Alla fine delle operazioni con la consegna della documentazione attestante la rottamazione viene restituita la cauzione trattenendo l'importo previsto per il pagamento della sanzione come al caso 3 sopraindicato.

5° CASO: Qualora un soggetto circoli con documenti assicurativi falsi o alterati verrà applicata la sanzione accessoria della confisca del veicolo, la sanzione amministrativa pecuniaria vista al caso 1, senza la possibilità dell'applicazione dello sconto del 30% se pagata entro 5 giorni, ed al conducente verrà applicata la sanzione accessoria amministrativa della sospensione della patente per un anno.



“Procedimento sanzionatorio”



Per la parte procedurale con la redazione dei vari verbali da utilizzare in caso di contestazione dell'articolo descritto si rimanda al gruppo di studio predisposto. Nello stesso verranno anche analizzati anche altri verbali da utilizzare in altre fattispecie di illeciti amministrativi e penali.

<https://formazione.omniavis.com/courses/gs705>



15 minuti su

Gruppo di studio online



POLIZIA LOCALE

GS 705

FORMAZIONE.OMNIAVIS.COM

Incontri per la preparazione ai concorsi con esperti in diretta online (+ registrazione) e gruppo telegram dedicato con materiali, risposte ai quesiti, approfondimenti, aggiornamenti

**10 ore
online**



<https://formazione.omniavis.com/courses/g705>



Simone Chiarelli - Massimo Nicoletti



Cibo in spiaggia - Procedimento sanzionatorio



Approfondimento operativo



*Cibo in
spiaggia?
Aspetti giuridici*



<https://www.youtube.com/simonechiarelli>



**Analisi operativa di
Massimo Nicoletti**

POLIZIA LOCALE



POLIZIA LOCALE

COD 797

Massimo legge.....

IL CODICE DELLA STRADA



Massimo Nicoletti

<https://www.facebook.com/simonechiarelli.pagina>

Simone Chiarelli



“Link video commenti precedenti:

<https://www.youtube.com/watch?v=HRN7Y3v17Rw>

Cibo in spiaggia

<https://buff.ly/3MkFPIj> Cds art. 80”

“Per approfondimenti”

<https://community.omniavis.it/>



Massimo Nicoletti

Preparazione concorsi

Dott. Chiarelli

CORSO POLIZIA LOCALE

13 LEZIONI
on-line



www.omniavis.it



“Per approfondimenti”

<https://www.youtube.com/user/simonechiarelli>

<https://www.facebook.com/simonechiarelli.pagina>



Simone Chiarelli

15 minuti su ...



Grazie per l'attenzione.

Per qualsiasi dubbio o chiarimento contattatemi pure al:

telefono +39 **348.8639032**

email: concorsipolizialocale@gmail.com



Simone Chiarelli - Massimo Nicoletti

